



## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

n. 239 del 20-11-2017

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO ED I CAF PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 448 E DEL "BONUS TARIFFA SOCIALE"- RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **Novembre** a partire dalle ore **10:15** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>N</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Presente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la **DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO**.

**Premesso:**

- Che la legge n. 448 del 23/12/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati "Assegno per il nucleo familiare" e "Assegno di maternità" disciplinati rispettivamente dagli artt. 65 e 66 della stessa legge;
- Che il Decreto Leg. vo n° 109 del 31 marzo 1998, modificato dal Decreto Leg. vo n° 130 del 3 maggio 2000, ha definito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che, ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo d.p.c.m. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

**Dato** atto che sul territorio comunale sono presenti CAF con i quali si ritiene opportuno stipulare apposita convenzione per la gestione dei servizi sopra richiamati;

**Considerato** che tale collaborazione produrrà un maggiore e migliore servizio al cittadino sul territorio comunale;

**Dato** atto che le convenzioni precedentemente sottoscritte tra l'Ente ed i CAF presenti sul territorio sono state risolte;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere all'approvazione di una specifica convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Attesa** la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 d.Lgs 267/2000;

**Visti** i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell'art. 49 d.Lgs 267/2000;

Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

**Di approvare** lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Trevignano Romano e i CAF presenti sul territorio comunale, in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di comunicare** ai CAF presenti sul territorio comunale la possibilità di sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente;

**Di incaricare** il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario del Comune di Trevignano Romano alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi;

**Di dare** atto che le attività previste dalla convenzione sono erogate dai CAF a titolo gratuito in favore della cittadinanza e che per le medesime nulla deve essere corrisposto dal Comune a titolo di rimborso;

**Di dare** atto che la convenzione ha durata annuale, automaticamente rinnovabile.

Successivamente con separata votazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi

## **DELIBERA**

**Di rendere** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 06-11-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

---

**SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 06-11-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

**IL MESSO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

---

**\*\*\*COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\***

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT. WALTER GAUDIO

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per la concessione degli assegni previsti dagli articoli 65 e 66 della  
Legge 23.12.1998, n. 448 e del "bonus tariffa sociale"

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenuta dai  
clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2017 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Trevignano Romano – nella Sede Comunale,

tra

Il Comune di Trevignano Romano rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario

e

il CAF ....., con sede in ....., P.IVA ..... CF ..... iscrizione all'albo n ....., in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata da .....

### PREMESSO

**CHE** la legge n. 448 del 23/12/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati "Assegno per il nucleo familiare" e "Assegno di maternità" disciplinati rispettivamente dagli artt. 65 e 66 della stessa legge.

**CHE** il Decreto Leg. vo n° 109 del 31 marzo 1998, modificato dal Decreto Leg. vo n° 130 del 3 maggio 2000, ha definito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

**CHE** il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;

**CHE** il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

**CHE** il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

**CHE**, ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

**CHE** i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo d.p.c.m. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

**CHE** l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

**CHE**, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### art. 1 – DELEGHE ATTIVITA'

1. **Il Comune**, in ottemperanza dell'art. 4 comma 4 del Decreto Leg. vo 109/98 modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000 e come previsto dell'art. 3 comma 2 del d.p.c.m. 18 maggio 2001, affida al Caf firmatario della presente Convenzione, l'attività di assistenza per i richiedenti prestazioni sociali agevolate tra cui anche quelle relative agli artt. 65 e 66 Legge 448/98 e a tutte le pratiche relative al **servizio bonus tariffa sociale**.

2. **Il Comune**, secondo quanto previsto dall'art. 1 e art. 3 comma 2 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000, utilizzerà per la concessione ed erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, le modalità di raccolta informazioni sulla base di quanto indicato nell'art. 4 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000.

## **art. 2 – IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITA' DELEGATE**

**IL CAF** si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

### **servizio ISEE**

- a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- c) Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- d) Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

### **servizio bonus tariffa sociale**

- a) Assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- b) Verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- c) Rilascio all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- d) Trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite nell'allegato B).
- e) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
- f) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
- g) Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

### **servizio prestazioni sociali agevolate**

- a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'“Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di maternità” i cui articoli in oggetto sono rispettivamente il n° 65 e n° 66 della legge 448 del 23/12/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Caf**, per tutte le mansioni delegate come dall'art. 1 della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:

1. Consegna ai cittadini che richiedono le prestazioni sociali agevolate da qualunque Ente previste, di tutta la modulistica necessaria ad ottenere il beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della legge 448/98.
2. Supporto ed assistenza “con personale altamente professionale” al cittadino per la compilazione della suddetta modulistica e consistente in :
  - a) Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui nell'art. 4 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000, secondo lo schema tipo specifico nel d.p.c.m. 18 maggio 2001.
  - b) Susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS così come previsto dalla direttiva del più volte citato decreto Leg. vo 130/2000, o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo.
  - c) Stampa, in duplice copia, della dichiarazione sostitutiva di ciascun richiedente previa protocollazione, della attestazione che contiene l'impegno scritto a trasmettere alla banca dati INPS, entro 10 giorni, tutti i dati in essa riportati.
  - d) Rilascio al cittadino, in originale e copia, di tutta la dichiarazione comprensiva dell'attestazione protocollata; l'utente dovrà poi allegare tale documentazione, anche in copia conforme, alla domanda di richiesta al Comune del contributo sociale ai sensi della Legge 448/98.

3. Acquisizione agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, della dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata e con data di rilascio.
4. Trasmissione, entro 10 giorni dal rilascio all'utente, dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e di tutti i dati in essa contenuti al sistema informativo INPS, secondo la procedura prevista dall'art. 4 comma 3 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000.
5. Compilazione, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 18 maggio 2001, della attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE. La validità di tale attestazione da parte del Caf resta vincolata, come da convenzione stipulata con l'INPS, alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell'INPS, che, alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi determinati.

**Il Caf** è obbligato, in ogni caso, a:

- Comunicare al Comune **in modo sistematico** le richieste presentate in relazione a:
  1. servizio prestazioni sociali agevolate
  2. servizio bonus tariffa sociale
- Informare immediatamente l'Ente erogatore (tra cui il Comune) e l'utente della eventuale inesattezza di dati contenuti nella certificazione e di sostituire immediatamente la stessa con altra di validità certa ed immediata.
- Gestire gli aggiornamenti derivanti da variazioni sulla composizione del nucleo familiare dei richiedenti assegno, ai sensi della Legge 448/98, ovvero della loro situazione economica, attraverso la modifica della dichiarazione sostitutiva unica e relativa certificazione e susseguente trasmissione al Comune.
- Conservare, in formato cartaceo ed informatico, tutta la documentazione menzionata all'art. 1 della presente a garanzia della possibilità di controlli da parte dei cittadini e del Comune.
- Comunicare tempestivamente al Comune indirizzi, numeri telefonici, orari di apertura al pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente accordo di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Leg. vo 130/2000 e secondo il modello-tipo stabilito nel d.p.c.m. 18 maggio 2001.
- Esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista.
- Gli Enti erogatori (tra cui il Comune) possono avvalersi, in qualunque momento, della procedura prevista dall'art. 4-bis del Decreto Leg. vo 130/2000 anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

### **art. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

**Il Comune** si impegna a:

1. Curare una diffusa informazione delle sedi operative del Caf ;
2. Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, nonché per la revoca dei benefici indebitamente erogati;
3. Ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune respinge o revoca gli assegni.

### **art. 4 – STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI**

**Il CAF** ha l'onere di predisporre un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle funzioni descritte all'art. 1 della presente convenzione.

Il CAF dovrà utilizzare la procedura informatica secondo la normativa vigente che contenga i seguenti dati:

1. Protocollo attestato ISEE.
2. Data rilascio attestato.
3. Ente che rilascia attestato.

La trasmissione al Comune della documentazione relativa alla procedura potrà avvenire per via telematica e/o supporto magnetico.

Il Caf, inoltre, conserva per due anni tutta la documentazione relativa alla procedura oggetto della presente convenzione.

### **art. 5 – DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF**

**Il Caf** deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune.
- Indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il Caf abbia affidato lo svolgimento delle attività.
- Elenco delle sedi Caf, con indicazioni di indirizzo, numeri telefonici e orari di apertura al pubblico.



## **art. 6 – COMPENSI**

**Per l'espletamento** delle pratiche oggetto della presente convenzione non sono previsti compensi.

## **art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

**La presente** convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione, ha durata di anni uno. Nuovi accordi potranno essere stipulati. Il rinnovo della stessa è tacita ed automatica. E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo R/R entro tre mesi dalla scadenza.

## **art. 8 – VERIFICHE DELLE ATTIVITA'**

**Il Comune** si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Caf mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

## **art. 9 – RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE**

**Il Caf**, garantisce adeguata copertura assicurativa per errori materiali propri.

Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 15 della Legge 675/96 e successive modificazioni, nonché nel rispetto del Decreto Leg. vo 135/99, il Caf, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti.

Pertanto al fine di un corretto svolgimento di tale funzione in base alla Legge 675/96 e successive modificazioni, nonché per i soli fini allo svolgimento del servizio il Caf, previa autorizzazione del Comune, potrà comunicare i dati personali raccolti ai seguenti soggetti:

a) All'INPS per quanto concerne le procedure di concessione o revoca degli assegni.

b) Alle strutture che il Comune eventualmente utilizzerà per effettuare i controlli di verifica di quanto dichiarato dai cittadini come da D.P.R. n° 403/98 art. 11.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il CAF dichiara di malleverare il Comune di Trevignano Romano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

## **art. 10 – GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO**

**Il Caf** non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione pena la risoluzione immediata della convenzione.

## **art. 11**

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Letto, approvato e sottoscritto

Trevignano Romano, \_\_\_\_\_

per il Comune

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario

Dott.ssa Barbara Speranzini

per il CAF

.....